



# COMUNE DI TRECENTA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 22/03/2022

**OGGETTO:** Modifica al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e conferma delle tariffe

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Marzo alle ore 18:30, SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione del 16/03/2022, Prot. N. 2296, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

| <b>COGNOME E NOME</b> | <b>PRESENTE</b> |
|-----------------------|-----------------|
| LARUCCIA ANTONIO      | SI              |
| TEGAZZINI MATTEO      | SI              |
| BRUSCO DANIELA        | SI              |
| FALCONE ALESSANDRA    | SI              |
| FRANCO ROBERTA        | SI              |
| GIACOMELLA ERMANNO    | --              |
| BISAGLIA SIMONA       | --              |
| MELOTTI SIMONE        | SI              |
| BIANCHINI GILBERTO    | SI              |
| CESTARO VALENTE       | --              |
| GUIDORIZZI LUISA      | SI              |

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale DR. PALUMBO ALFREDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

BRUSCO DANIELA  
MELOTTI SIMONE  
BIANCHINI GILBERTO

Il Sindaco Laruccia Antonio introduce il 1° punto all'ordine del giorno dando la parola al Vice-Sindaco Tegazzini Matteo, il quale propone al Consiglio Comunale di effettuare, in qualità di Assessore al Bilancio, una illustrazione unica dei punti da 1 a 7, in quanto tra loro strettamente collegati, fermo restando che dopo l'illustrazione i 7 punti all'ordine del giorno verranno trattati separatamente con distinte discussioni e votazioni.

Tale proposta viene approvata con unanimi favorevoli dai n. 7 Consiglieri (compreso il Sindaco) presenti al momento dell'appello.

Nel corso dell'illustrazione del Vice-Sindaco Tegazzini entra nella sala consiliare il Consigliere Falcone Alessandra per cui i Consiglieri diventano presenti in n. 8 (compreso il Sindaco).

L'Assessore Tegazzini quindi procede all'illustrazione unitaria dei succitati punti all'ordine del giorno soffermandosi innanzitutto sulla modifica al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; l'Assessore poi illustra in modo dettagliato le aliquote dell'IMU e dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2022 evidenziando che esse rimangono invariate rispetto all'anno precedente; l'Assessore poi rileva che non vi sono al momento nel territorio comunale aree PIP e PEEP da alienare e che per l'anno 2022 non è previsto il conferimento di incarichi di collaborazione.

L'Assessore Tegazzini inoltre, dopo aver illustrato la nota di aggiornamento al DUP, procede ad esporre i principali dati del Bilancio di Previsione 2022-2024, soffermandosi sulle entrate e sulle spese ed evidenziando che esso prevede il ripristino dei mutui nel triennio; l'Assessore inoltre rileva che sono mantenuti gli equilibri di bilancio ed illustra il Fondo crediti di dubbia esigibilità e il documento relativo ai parametri di deficiarietà dell'ente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836 è stato istituito dall'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATI i Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione, autorizzazione e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, approvati, rispettivamente, con delibera di Consiglio Comunale n. 7 e n.8 del 30.03.2021;

VISTE le seguenti disposizioni normative e/o interpretazioni ministeriali rilevanti che si sono susseguite dalla istituzione del canone ad oggi a chiarimento o definizione di alcuni concetti :

- L'art 30 c.1 del D.L 41/2021, convertito con modifiche con la Legge n. 69/2021 ( Decreto Sostegni) ha prorogato fino al 31.12.2021, e successivamente la Legge n. 234/2021 art 1 c.706 ( Legge di Bilancio) che ha prorogato ulteriormente al 31.03.2022, l'esonero da pagamento del canone di occupazione per :
  - a) Occupazione effettuate da pubblici esercizi di cui all' art 5 della Leggen. 287/1991 in riferimento a nuove occupazioni o ampliamenti delle esistenti ;
  - b) Occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività di mercato ;
- L'art 65 c.6 del D.L.73/2021 ( Sostegni bis ) convertito con modifiche dalla Legge n.106/2021 ha esteso la platea dei beneficiari dell'esonero agli spettacoli viaggianti e attività circensi per le attività di cui all'art 1 della Legge n.337/68;
- l'art 1, comma 843 del D.L. n.160/2019, dispone che la tariffa standard giornaliera del "canone mercatale" è applicata in modo frazionato per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata"
- Il Ministero dell' Economia è intervenuto con due risoluzioni relativamente alle occupazioni temporanee su aree mercatali :
  - a. la Risoluzione 28/7/2021 n. 6/DF, in merito al criterio di applicazione del frazionamento a ore di tale tariffa giornaliera, precisando che esso va inteso " nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a massimo di 9 ", "per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purchè inferiore o uguale a nove ore", "in quanto oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero";
  - b. La Risoluzione 31.01.2022 n. 1/DF in merito alla determinazione delle tariffe attraverso coefficienti moltiplicatori stabilisce per le occupazioni temporanee ( intese come quelle inferiori a 9 ore ) si applica la tariffa, frazionata a ore, prevedendo riduzioni fino all'azzeramento della stessa o aumento nella misura massima del 25% ; nel contempo si stabilisce per le occupazioni mercatali, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale l'applicazione di una riduzione dal 30 al 40% ;

- La Nota Ifel del 14.4.2021 che affronta il problema della titolarità del prelievo da occupazioni con mezzi pubblicitari su strade provinciali e occupazioni su strade provinciali che attraversano centri abitati comunali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti concludendo che *“ il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi; ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria; il principio dell’assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all’occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere:*
  - o *a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;*
  - o *b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all’applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l’occupazione del suolo pubblico”;*
- *Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 , art 5 c. 14-quiennes interpreta ( in riferimento alle occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità “art 1 comma 831 della legge n. 160/2019”)*
  - o *a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui e' prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della societa' di vendita, il canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette societa' di vendita;*
  - o *b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo e' dovuto nella misura minima di 800 euro”*
- il D.L. 77/2021 (art. 40 co. 5 ter), poi convertito in Legge n. 108/2021, è intervenuto modificando la L. 160/2019 mediante l’inserimento del comma 831 bis riguardante la tariffa applicabile agli impianti installati dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica, introducendo l’applicazione di una tariffa forfettaria di € 800,00 non modificabile dai Comuni, per tutte le occupazioni, diverse da quelle permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (ex art. 1 comma 831 L. 160/2019), realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;*

VISTO l’art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*

VISTO l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

RICHIAMATO il D.M. 24.12.2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022, ulteriormente differito al 31.05.2022 con D.L. Milleproroghe 2022 convertito con la legge N. 15/2022;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e pertanto i comuni, che assoggettano l’occupazione di strade e

aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

RILEVATO QUINDI CHE si rende necessario aggiornare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale modificando i seguenti articoli al fine di semplificarne l'applicazione, che vengono meglio specificati e riassunti nell'allegato A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

- a) Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:
  - l'art. 25 modifica del comma 4 e aggiunta del comma 4 bis ;
  - l'art. 40 modifica del comma 2 ;
- b) Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati
  - Art 4 aggiunta del comma 5:

Stabilito che i Regolamenti comunali vigenti sono già adeguati a quanto chiarito con le risoluzioni ministeriali del 28.7.2021 e del 31.01.2022 sopra citate;

Visto il protrarsi della crisi pandemica e dei suoi effetti negativi per il tessuto delle imprese e dell'economia locale , è opportuno confermare per l'anno 2022 le tariffe stabilite dalla delibera di C.C. n. 7 e n. 8 del 30.03.2021 approvate per l'anno 2021, come riassunte negli allegati b) e c) , che formano parte integrante della presente , specificando quanto in premessa citato con riferimento al canone dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica;

Verificato che il Comune di Trecenta è ricompreso nella fascia di popolazione fino a 10.000 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti :

- Tariffa standard annuale ( art 1 comma 826 delle legge n.160/2019) : 30,00 euro
- Tariffa standard giornaliera ( art 1 comma 827 delle legge n.160/2019) : 0,60 euro

Preso atto della deliberazione di G.C. n. 4 del 13.01.2021 con la quale si rinvia al :

- a) 30.04.2022 il pagamento del canone unico patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- b) 30.06.2022 il pagamento del canone unico per le occupazioni di spazi destinati ai mercati ;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e che in sede istitutiva si ritiene possano essere approvato dallo stesso organo le tariffe ; Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Tegazzini;

Proceduto alla votazione con il seguente esito:

- Consiglieri Presenti n. 8 (compreso il Sindaco),
- Voti unanimi favorevoli,

#### DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati come riassunte nell'allegato A) alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale ;
- 3) di confermare le tariffe approvate nell'anno 2021 anche per l'anno 2022 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato B) e le tariffe del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati come da prospetto allegato C ), quale parte integrante e sostanziale, specificando quanto in premessa citato con riferimento al canone dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica;

- 4) di prendere atto che con deliberazione di G.C. n. 4 del 13.01.2021 si è provveduto ad rinviare al :
- 30.04.2022 il pagamento del canone unico patrimoniale per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
  - 30.06.2022 il pagamento del canone unico per le occupazioni di spazi destinati ai mercati ;
- 5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 6) di diffondere i contenuti degli atti approvati con il presente atto in base alla normativa in materia;

INOLTRE

Considerata la necessità ed urgenza onde consentire gli adempimenti conseguenti e l'applicazione immediata del regolamento e delle tariffe, con la seguente separata votazione:

- Consiglieri Presenti n. 8 (compreso il Sindaco),
- Voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 120 del 02/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **MECCA PAOLO MARIA** in data **02/03/2022**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 120 del 02/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio **MECCA PAOLO MARIA** in data **02/03/2022**

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Presidente  
Sig. LARUCCIA ANTONIO

Il Segretario Comunale  
DR. PALUMBO ALFREDO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 326**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **STELLA FRANCESCA** attesta che in data **25/03/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

|  |  |
|--|--|
| Allegato a ) alla deliberazione di C.C. n. _____ del _____<br><b>Oggetto : Modifica al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e conferma delle tariffe per l'anno 2022</b>  |  |
| a) Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:  |  |
| Articolo 25 c. 4 Precedente regolamento  | Art 25 Nuovo c. 4  |
| <p>Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> | <p>Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle proprie utenze entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze;</p> |
|  | Art 25 Nuovo comma 4 bis   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.</p> |
|   | l'art. 40 comma 2 come segue   |
| <p>La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale</p> | <p>la tariffa , di cui al presente articolo, è calcolata sulla base della tariffa standard alla quale si applicano i coefficienti definiti annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro i termini previsti dalla normativa di approvazione dei bilanci comunali, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti</p>   |
| <p>b) Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati</p>  | <p>di concessione per l'occupazione delle aree destinate ai mercati</p>  |
|   | - Art 4 aggiunta del comma 5:  |
|   | <p>la tariffa , di cui al presente articolo, è calcolata sulla base della tariffa standard alla quale si applicano i coefficienti definiti annualmente con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe; in caso di mancata approvazione entro i termini previsti dalla normativa di approvazione dei bilanci comunali, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In caso di modifica del Regolamento, il Consiglio Comunale, contestualmente alla modifica, delibera anche in materia di tariffe e coefficienti"</p>  |

| TARIFE STANDARD CANONE UNICO  |                          |                              |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019                                       | Tariffa standard ANNUALE | Tariffa standard GIORNALIERA |
| Comuni fino a 10.000 abitanti   | 30,00 €                  | 0,600                        |
| Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019 | Tariffa AD UTENZA        |                              |
| Comuni fino a 20.000 abitanti   | 1.500 €                  |                              |
| TARIFFA STANDARD  |                          |                              |
| Descrizione   | Tariffa                  | Coefficiente                 |
| TARIFFA ANNUALE   | 30,000 €                 | 1,000                        |
| TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI   | 0,600 €                  | 1,000                        |
| TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE   | 0,200 €                  | 0,333                        |
| TARIFFA CAVI E CONDUTTURE   | 1,500 €                  | 1,000                        |

**TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

| <b>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI</b> |                |                     |
|--|----------------|---------------------|
| <b>Descrizione</b>                       | <b>Tariffa</b> | <b>Coefficiente</b> |
| MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ               | 11,362 €       | 0,379               |
| MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ        | 14,771 €       | 0,492               |
| MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ     | 22,156 €       | 0,739               |
| MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ              | 29,541 €       | 0,985               |
| MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ                | 22,724 €       | 0,757               |
| MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ         | 29,541 €       | 0,985               |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ      | 36,927 €       | 1,231               |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ               | 44,312 €       | 1,477               |
| PANNELLO LUM. =< 1 MQ                    | 33,053 €       | 1,102               |
| PANNELLO LUM. > 1 MQ                     | 42,968 €       | 1,432               |

| <b>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE</b> |                |                     |
|--|----------------|---------------------|
| <b>Descrizione</b>                           | <b>Tariffa</b> | <b>Coefficiente</b> |
| MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ                   | 0,076 €        | 0,379               |
| MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ            | 0,098 €        | 0,492               |
| MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ         | 0,148 €        | 0,738               |
| MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ                  | 0,197 €        | 0,985               |
| MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ                    | 0,151 €        | 0,757               |
| MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ             | 0,197 €        | 0,985               |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ          | 0,246 €        | 1,231               |
| MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ                   | 0,295 €        | 1,478               |
| DISTRIBUZIONE VOLANTINI                      | 2,065 €        | 10,327              |
| STRISCIONI                                   | 0,985 €        | 4,924               |
| PANNELLO LUM. =< 1 MQ                        | 0,220 €        | 1,102               |
| PANNELLO LUM. > 1 MQ                         | 0,286 €        | 1,432               |

| <b>ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI</b> |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| <b>Descrizione</b>                                    | <b>Tariffa</b> | <b>Coefficiente</b> |
| AFFISSIONI MANIF. 70X100                              | 0,103 €        | 0,172               |
| AFFISSIONI MANIF. > 1 MQ                              | 0,134 €        | 0,224               |
| MAGGIORAZIONE PER URGENZE                             | 30,000 €       |                     |

**TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO****OCCUPAZIONI ANNUALI**

| Descrizione      | Tariffa  | Coefficiente Applicato |
|------------------|----------|------------------------|
| ZONA/CATEGORIA 1 | 17,550 € | 0,585                  |
| ZONA/CATEGORIA 2 | 5,280 €  | 0,176                  |
| ZONA/CATEGORIA 3 | - €      |                        |
| ZONA/CATEGORIA 4 | - €      | -                      |

**OCCUPAZIONI GIORNALIERE**

| Descrizione      | Tariffa | Coefficiente Applicato |
|------------------|---------|------------------------|
| ZONA/CATEGORIA 1 | 1,030 € | 1,717                  |
| ZONA/CATEGORIA 2 | 0,309 € | 0,515                  |
| ZONA/CATEGORIA 3 | - €     |                        |
| ZONA/CATEGORIA 4 | - €     | -                      |

**OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

| Descrizione               | Tariffa | Coefficiente Applicato |
|---------------------------|---------|------------------------|
| SERVIZI PUBBLICA UTILITA' | 1,500 € | 1,000                  |

| TARIFE STANDARD CANONE UNICO  |                          |                              |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019                                       | Tariffa standard ANNUALE | Tariffa standard GIORNALIERA |
| Comuni fino a 10.000 abitanti   | 30,00 €                  | 0,600                        |
| Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019 | Tariffa AD UTENZA        |                              |
| Comuni fino a 20.000 abitanti   | 1.500 €                  |                              |
| TARIFFA STANDARD  |                          |                              |
| Descrizione   | Tariffa                  | Coefficiente                 |
| TARIFFA ANNUALE   | 30,000 €                 | 1,000                        |
| TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI   | 0,600 €                  | 1,000                        |
| TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE   | 0,200 €                  | 0,333                        |
| TARIFFA CAVI E CONDUTTURE   | 1,500 €                  | 1,000                        |

**TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO****TARIFE CU MERCATO TRECENTA DEL LUNEDI**

| Descrizione | Tariffa Mercato Fisso | Tariffa Mercato Spuntisti | Coefficiente Alimentare Mercato Fisso | Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso | Coefficiente mercato precario |
|-------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| CATEGORIA 1 | 0,400 €               | 0,600 €                   | 0,520                                 | 0,520                                     | 0,451                         |
|             |                       |                           |                                       |   |                               |
|             |                       |                           |                                       |   |                               |

**TARIFE CU MERCATO FRAZ. SARIANO DEL MERCOLEDI**

| Descrizione | Tariffa | Tariffa Mercato Spuntisti | Coefficiente Alimentare Mercato Fisso | Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso | Coefficiente mercato precario |
|-------------|---------|---------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| CATEGORIA 1 | 0,400 € | 0,600 €                   | 0,520                                 | 0,520                                     | 0,450                         |
|             |         |                           |                                       |   |                               |
|             |         |                           |                                       |   |                               |